Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 33 del 7 febbraio 1941-XIX

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorsi pel conferimento di posti disponibili nell' Amministrazione delle ferrovie dello Stato

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

FERROVIE DELLO STATO.

Concorso a 65 posti di sottocapo in prova delle stazioni.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3849/1175-2-12/1.3.1 del 14 gennaio 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 040/24/37210 in data 26 gennaio 1941-XIX;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 65 posti di sottocapo in prova delle stazioni.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 501, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: HOST VENTURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 65 posti di sottocapo in prova delle stazioni dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma, rilasciato da Scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale. Non è ammessa equipollenza di titoli.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi dell'8 maggio 1941-XIX, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra e per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

2) di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-18, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani;

3) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (8 maggio 1941-XIX);

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 4 si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione dello Stato, o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di sottocapo in prova delle stazioni bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al concorso successivo;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun documento in sostituzione di quello indicato. Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P. N. F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato, di avere presentato domanda di iscrizione al P. N. F.

Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito l'iscrizione al P. N. F..

I certificati degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P. N. F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia, sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'ufficio del casellario giudiziario, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Gli ex combattenti della guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno inoltre la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare e analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

g) fotografia recente con firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite di età di cui al paragrafo 4. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali; i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*);

m) certificato, per i coniugati, rilasciato dall'ufficio di stato civile da cui risulti se l'aspirante abbia o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore al 31 ottobre 1940-XIX; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc. hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno esere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti richiamati alle armi potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti prima delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

8. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta

alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (in carta bollata da L. 4) del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso, ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile della Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di sottocapo in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall' applicazione del testo unico di R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

Anche tali concorrenti saranno obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati alla precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a tre precedenti concorsi per sottocapo in prova delle stazioni senza conseguirvi l'idoneità.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca o slovena) debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro incondizionata idoneità fisica al servizio movimento. Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato, che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere o di telegrafo potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente, e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di telegrafo consisterà nella trasmissione e ricevimento su apparato Morse di un brano scelto dalla Commissione.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Composizione italiana	punti 20
Problema	» 10
Orali	» 20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue francese ed inglese;

di 15 punti per l'esame scritto e 15 per l'esame orale per ciascuna delle lingue tedesca e slovena;

di 10 punti per il telegrafo.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative nelle lingue estere e sul telegrafo soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di sottocapo in prova delle stazioni bandito dopo il 15 ottobre 1934 e, avendo superato gli stessi scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso, e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito, in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata per i candidati risultati idonei che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

c) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*), *b*) e *c*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre mondiale o etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili per detta percentuale vanno in aumento alla aliquota ai candidati idonei di cui al punto *b*).

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati od invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbia prestato servizio militare come combattente nella guerra mondiale od in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugato con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

13. — I primi 65 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I sottocapi in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un periodo di un anno, prorogabile sino a due, di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati e conseguire le abilitazioni al telegrafo, alle gestioni biglietti, bagagli e merci e al movimento, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il sottocapo in prova delle stazioni che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 65 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 65; tale sosti-

tuzione, qualunque sia il motivo che avrà determinata la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui i sottocapi in prova delle stazioni vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 28 gennaio 1941-XIX

La Direzione generale

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. Composizione italiana su tema dato;
2. Problema di aritmetica, algebra e geometria piana e solida.

PROVE ORALI

Italiano. — Interrogazione sulla composizione scritta presentata dal candidato.

Elemento di diritto civile. — Persone fisiche e persone giuridiche, loro capacità - Cittadinanza - Domicilio - Nozioni sui principali istituti di diritto familiare e sui loro effetti giuridici - Diritto di proprietà e sue limitazioni - Contratti (nozioni generali) - Delitti e quasi delitti - Prescrizioni.

Elementi di diritto pubblico. — Funzioni e prerogative degli organi costituzionali dello Stato - Concetto di pubblica Amministrazione - Amministrazione centrale e locale - Organi esecutivi e di controllo - I funzionari e gli impiegati pubblici - Legge sulla corte dei conti - Legge sul Consiglio di Stato.

Elementi di diritto corporativo. — La «questione sociale» nella modernità e la soluzione corporativa - Storia delle Associazioni professionali - Disciplina dei rapporti collettivi di lavoro - Ordinamento corporativo della produzione - Carta del lavoro.

Nozioni di statistica. — Procedimenti aritmetici e grafici - Tecnica dei diagrammi e cartogrammi - Primi elementi di calcolo delle probabilità - I numeri indici e loro applicazione - Tavole di sopravvivenza e di mortalità - Movimento ferroviario in Italia - Intensità e distribuzione nelle varie regioni.

Storia moderna e contemporanea d'Europa. — Con particolare riguardo al Risorgimento e Unità d'Italia e alla Rivoluzione Fascista.

Geografia. — Descrizione fisica, antropica ed economica dell'Italia - Sue suddivisioni fisiche ed amministrative - Le Colonie italiane e l'Impero - Le espansioni dell'Italia all'estero - Gli altri Stati d'Europa - Descrizione generale fisica antropica ed economica di ognuno di essi - I principali Stati delle altre parti del Mondo (descrizione sommaria) - Domini coloniali di ciascuna parte del mondo con particolare riguardo alle relazioni con l'Europa e con l'Italia - Le vie di comunicazioni e di trasporto terrestri e marittime.

Matematica:

a) Aritmetica - Operazioni sui numeri interi e decimali sulle frazioni ordinarie e decimali - Potenze - Sistema metrico decimale - Ragguaglio delle misure e monete estere non decimali e con quelle decimali - Rapporti e proporzioni - Regola del tre semplice e composto - Regola di interesse semplice e composto e di Società - Estrazione della radice quadrata.

b) Algebra - Operazioni algebriche - Equazioni e sistemi di equazioni di primo grado e secondo grado - Logaritmi.

c) Geometria - Nozioni sulle figure piane e sui solidi - Uguaglianza, equivalenza e similitudini delle figure piane e dei solidi - Misura della superficie delle figure piane - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Nozioni sui trasporti ferroviari. — Contratto di trasporto ferroviario - Condizioni generali per i trasporti delle persone - Obblighi dell'Amministrazione nei trasporti delle cose - Obblighi di chi si serve della ferrovia - Modo di esecuzione dei trasporti di cose - Cose escluse dal trasporto od ammesse a determinate condizioni - Cose ritrovate.

ALLEGATO B

NORME PER LE PROVE SCRITTE.

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali di esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate, e, dopo aver estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti: dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti od appunti di qualsiasi genere;

b) di conferire fra di loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso e se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi ingommati, destinati a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai Commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido con la propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esame.

ALLEGATO C

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale ed affari generali (Concorsi)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 28 gennaio 1941-XIX per il concorso a 65 posti di sottocapo in prova delle stazioni, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente. . . . . . . (4)

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere e sul telegrafo dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle quattro lingue (francese, inglese, tedesca o slovena) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti, nelle altre basta apporre l'annotazione «documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . .».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(406)

Concorso a 200 posti di conduttore in prova

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3859/1175-2-12/1.3.1 del 14 gennaio 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 040/24/ 37210 in data 26 gennaio 1941-XIX;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 200 posti di conduttore in prova.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: HOST-VENTURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 200 posti di conduttore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, regia o pareggiata, di ammissione al corso superiore del ginnasio o dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale o al liceo scientifico o all'istituto industriale o all'istituto nautico o licenza di scuole di avviamento professionale o di scuola tecnica industriale o commerciale.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo di posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi dell'8 maggio 1941-XIX, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età massimo è elevato:

1) a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra, e per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

2) di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani;

3) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso:

4) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (8 maggio 1941-XIX);

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto 4) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di conduttore in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur

essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dalla segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data precisa di iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda di inscrizione al P.N.F.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito l'iscrizione al P.N.F.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia, sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Gli ex combattenti della guerra 1915-1918 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno inoltre la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare e analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia su carta da bollo da lire quattro per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4). Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuta nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima.

Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*);

m) certificato, per i coniugati, rilasciato dall'Ufficio di stato civile da cui risulti se l'aspirante abbia o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità dagli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 31 ottobre 1940-XIX, i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dalla autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per le domande anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti richiamati alle armi potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti prima delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (in carta bollata da L. 4) del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta e non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza del posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviare o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo della Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di conduttore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro incondizionata idoneità fisica al servizio movimento.

Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte sulla *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli agenti delle F. S. che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei verranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Composizione italiana	punti	15
Problema	»	10
Calligrafia	»	5
Orali	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

A candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 8 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di conduttore in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934, e avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente, per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso ed in quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata per i candidati risultati idonei che siano ammogliati con o senza prole o vedovi con prole;

c) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*), *b*), *c*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre mondiale od etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*), *c*) non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in una delle guerre in parola o per la causa nazionale;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili per detta percentuale vanno in aumento alla aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ferme le eccezioni previste all'articolo 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà.

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli

effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

13. — I primi 200 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio in prova.

I conduttori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il conduttore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 200 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 200; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui i conduttori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 28 gennaio 1941-XIX

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE.

1. Componimento italiano su tema dato.
2. Problemi d'aritmetica e di geometria in base al programma stabilito per le prove orali.
3. Saggio di calligrafia costituito dai primi dieci righi della ricopiatura in bello del tema di italiano.

PROVA ORALE.

Italiano. — Interrogazione sulla composizione scritta presentata dal candidato.

Aritmetica. — Operazioni con numeri razionali: potenza di essi.
Divisibilità dei numeri interi - Caratteri di divisibilità.
Prova per 9 delle quattro operazioni fondamentali.
Numeri primi - Scomposizione di un numero in fattori primi.
Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi.
Frazioni ordinarie e numeri decimali.
Sistema metrico decimale.
Radice quadrata di un numero razionale.
Rapporti e proporzioni - Proporzionalità diretta ed inversa.
Regola del tre semplice e del tre composto.
Regola di ripartizione e di società.

Geometria. — Nozioni elementari di geometria piana e solida.
Triangoli e poligoni; loro proprietà principali.
Circonferenza e cerchio; loro proprietà principali.
Nozioni sull'equivalenza delle figure piane; applicazioni metriche del teorema di Pitagora.
Misura della circonferenza, degli archi, degli angoli e delle superfici delle principali figure piane.
Prisma - Piramide - Cilindro - Cono - Sfera - Tronco di piramide e di cono - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Storia e geografia. — Moti e figure del Risorgimento italiano. Le guerre per la Indipendenza e l'Unità. La triplice alleanza. L'Italia e il problema coloniale. La guerra mondiale e l'intervento dell'Italia. Le più significative vittorie sul fronte italiano. La Rivoluzione Fascista. Le realizzazioni più importanti del Regime. La guerra in Africa Orientale. Nozioni generali di geografia fisica antropica ed economica d'Italia e i loro prodotti; i centri più notevoli e i principali monumenti. Le colonie italiane e l'Impero. Territori italiani che non fanno parte del Regno. Italiani all'estero. Opere pubbliche principali dopo l'unificazione. Mezzi di comunicazione nell'interno e con l'estero. Itinerari di viaggio più notevoli. Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide. Punti di contatto delle FF. SS. con le ferrovie di altre Amministrazioni ed estere e con le linee aeree e di navigazione.

Nozioni elementari di diritto pubblico. — Ordinamento politico ed amministrativo dello Stato Italiano.
Ordinamento corporativo della produzione - Carta del lavoro.

Nozioni sulle condizioni per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato:
Disposizioni generali - Del contratto di trasporto - Biglietti di corsa semplice e di doppia corsa - Biglietti per viaggi di andata e ritorno - Trasporti speciali - Viaggi in comitiva - Biglietti per viaggi circolari ad itinerario fisso - Biglietti di abbonamenti ordinari e speciali - Facilitazioni agli stranieri ed agli italiani residenti all'estero o nelle Colonie o Possedimenti italiani - Regolamenti, avvertenze e condizioni generali di ammissione dei viaggiatori nei treni - Servizi nelle carrozze a letti e nelle carrozze ristorante - Prenotazione dei posti di 1ª e 2ª classe.

ALLEGATO *B*

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse ed il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tener libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova,

anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per cascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dalla Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi gommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esàmi, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere pure da loro controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO C

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale ed affari generali (Concorsi)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 28 gennaio 1941-XIX per il concorso a 200 posti di conduttore in prova domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente. . . . . . . (4)

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle lingue (francese, inglese e tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza dovrà essere inclusa nella domanda che contiene i documenti, nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . posti di . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 60 posti di sottocapotecnico in prova

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 3859/1175-2-12/1-3-1 del 14 gennaio 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG 010/24/37210 in data 26 gennaio 1941-XIX;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 60 posti di sottocapotecnico in prova.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 501, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — È approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: HOST VENTURI.

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

È aperto un concorso per esami e per titoli a 60 posti di sottocapotecnico in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di perito meccanico, o di perito elettricista o di perito radiotecnico o di perito minerario o di abilitazione tecnica nautica (macchinisti o costruttori). Non è ammessa equipollenza di titoli.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa non più tardi dell'8 maggio 1941-XIX, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato C, e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato:

1) a 39 anni per gl'invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito

di guerra, e per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

2) di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari, oppure per i legionari fiumani;

3) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domanda di partecipazione al concorso (8 maggio 1941-XIX).

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto 4) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di sottocapotecnico in prova bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare o che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso, anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono, peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami od eventualmente al successivo concorso;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da L. 4 e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data precisa di iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato. Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda d'iscrizione al P.N.F.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito l'iscrizione al P.N.F.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12°, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da L. 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei requisiti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Iugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino e il Canton dei Grigioni al di quà delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da L. 12 dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecitato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Gli ex combattenti della guerra 1915-1918 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno inoltre la dichiarazione integrativa ai sensi rispettivamente, della circolare 588 del 1922 a 957 del 1936 del Giornale militare, e analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1°, o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia in carta da bollo da L. 4, per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4). Questo documento quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali; i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame per il conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *h*);

m) certificato, per i coniugati, rilasciato dall'Ufficio di Stato civile da cui risulti se l'aspirante abbia o meno contratto matrimonio con persona straniera, e nell'affermativa,

se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità dagli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere in data non anteriore al 31 ottobre 1940-XIX, i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti la domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *l*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti richiamati alle armi potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti prima delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre ai documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazioni d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale Invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (in carta bollata da L. 4) del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, l'immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere presso la Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo, che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di sottocapotecnico in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13° del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere l'idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a tre precedenti concorsi per sottocapotecnico in prova senza conseguirvi l'idoneità.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto a cui aspirano. Appena ultimata la visita i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei ai posti cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti, grafici, pratici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto e in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale, di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

10. — Le prove scritte si svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Componimento	punti	10
Problema	»	15
Disegno	»	10
Saggio di lavoro	»	15
Esame orale 1ª parte	»	15
Esame orale 2ª parte	»	15

Saranno ammessi al saggio di lavoro i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafiche obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che nel saggio di lavoro abbiano riportato almeno cinque decimi dei punti assegnati a detta prova, purchè abbiano ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove obbligatorie scritte, grafica e pratica.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali avranno conseguito almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 14 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di sottocapotecnico in prova, bandito dopo il 15 ottobre 1934 e, avendo superato gli esami scritti non potettero sostenere le prove orali e il saggio di lavoro perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prender parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prender parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali ed il saggio di lavoro; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo al saggio di lavoro e alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte nel precedente concorso e di quella ottenuta nel saggio di lavoro e nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della causa nazionale;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata ai candidati risultati idonei che siano ammogliati con o senza prole o vedovi con prole;

c) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*), *b*) e *c*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre mondiale od etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che risultino iscritti in via continuativa al P. N. F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*) e *c*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti

posti disponibili per detta percentuale vanno in aumento alla aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè i soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose;

6) i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio miltare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

13. — I primi 60 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

I sottocapitecnici in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il sottocapotecnico in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 60 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero 60; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che abbia determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui i sottocapotecnici in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 28 gennaio 1941-XIX

La Direzione generale.

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ESAME

1. Matematica:

Aritmetica - Geometria piana e solida - Algebra elementare - Problemi di 2° grado - Logaritmi - Trigonometria piana - Risoluzione dei triangoli.

2. Elementi di geometria descrittiva:

Rappresentazione dei punti, rette e piani col metodo delle proiezioni ortogonali - Problemi elementari.

3. Elementi di fisica e di chimica inorganica.

4. Meccanica applicata alle costruzioni:

Resistenza dei materiali - Elasticità - Limite di elasticità - Snervamento e rottura - Carico di sicurezza - Sollecitazioni semplici - Solidi caricati di punta - Cenno su alcune sollecitazioni composte - Applicazioni al calcolo di travi e di organi meccanici nei casi più semplici.

5. Meccanica applicata alle macchine:

Cenni sulla composizione di meccanismi.

Trasmissione del lavoro - Rendimento - Trasmissione per mezzo di ruote di frizione e di ruote dentate con assi paralleli, concorrenti e sghembi - Profili dei denti - Ruote di assortimento - Norme di unificazione - Eccentrici.

Trasmissione per cinghie, corde e catene.

Regolazione del moto di un albero.

Volani: loro funzione - Regolatori.

Nozioni sulla misura sperimentale delle forze, del lavoro e della potenza.

Resistenze passive - Resistenze allo scorrimento e al rotolamento - Attrito fra i corpi lubrificanti - Sistemi di lubrificazione.

6. Elettrotecnica:

Principi generali di elettrostatica - Corrente elettrica - Leggi di Ohm, Kirchoff e di Joule - Pile e accumulatori.

Magnetismo - Circuiti magnetici - Isteresi - Elettromagnetismo - Induzione elettromagnetica - Fem indotta e sua espressione - Corrente indotta - Legge di Lenz - Correnti di Foucault - Auto e mutua induzione - Rocchetti di induzione - Extra corrente.

Correnti alternate - Generalità sulle grandezze elettriche alternative - Correnti alternate monofasi e polifasi - Campo rotante - Correnti alternate in circuiti comprendenti resistenza, induttanza e capacità - Risonanza - Sistema trifase - Concatenamento a stella ed a triangolo - Potenza e fattori di potenza nelle correnti monofasi e trifasi.

Istrumenti di misure industriali.

Macchine generatrici (dinamo a corrente continua e anello di Pacinotti).

Alternatori.

Trasformatori.

Conversione della corrente alternata in continua.

Raddrizzatori.

Motori elettrici a corrente continua.

Motori elettrici a corrente alternata.

Produzione trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.

Norme A.E.I. sugli impianti e sulle macchine elettriche.

Norme di sicurezza e soccorsi d'urgenza.

Cenni sulle unità elettriche.

7. Tecnologia meccanica:

Lavorazione dei metalli.

Foggiatura per fusione e senza.

Finitura a mano della forma grezza.

Macchine utensili (generalità, tornio parallelo, tornio revolver, alesatrice, trapano, piallatrice, limatrice, sbozzatrice, fresatrice).

Macchine per tranciare - Mole.

Nozioni sugli utensili per le suddette macchine.

Macchine dentatrici per ruote cilindriche, coniche, elicoidali.

Trattamento dei materiali metallici - Leghe - Acciai - Trattamenti termici - Tempra.

Saldatura.

Controllo della precisione dei meccanismi.

8. Organizzazione del lavoro:

Criteri di organizzazione generale di un'azienda industriale - Organizzazione tecnica di un'officina - Sale direttive - Servizio di lavorazione - Collaudo - Normalizzazione - Intercambiabilità dei pezzi - Tolleranze e sistemi di tolleranze, gradi di lavorazione, calibri.

Taglio di metalli.

Calcolo dei tempi di lavorazione, cronometristi, tempi di macchina e passivi - Sistema di rimunerazione - Selezione ed orientamento professionale.

9. Dispositivi e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro:

(Legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni sul lavoro e relazione regolamento 13 marzo 1904, n. 141).

10. Igiene del lavoro:

(R. decreto n. 998 del 13 luglio 1913 contenente disposizioni per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche).

11. Nozioni elementari di diritto corporativo e di statistica:

Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

a) componimento su tema avente relazione colle materie del programma d'esame;

b) problema di matematica, meccanica applicata ed elettrotecnica;

c) saggio di disegno;

d) prova pratica consistente in un saggio di lavoro.

La prova orale sarà distinta in due parti: la prima parte verterà sull'elettrotecnica; la seconda parte sulle altre materie del programma.

ALLEGATO *B*

NORME PER LE PROVE SCRITTE.

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse e il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali, in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con la fotografia autenticata esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste separate, e dopo aver estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti e appunti di qualsiasi specie ad eccezione del manuale del Colombo e delle tavole dei logaritmi;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e coll'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza, curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dall'Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati, i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino, non trasparente e con i bordi gommati, destinato a coprire lo spazio nel quale, il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido con la propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere da loro pure controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali d'esami.

ALLEGATO *C*

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale ed affari generali (Concorsi)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 28 gennaio 1941-XIX per il concorso a 60 posti di sottocapotecnico in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente. . . . . . . (4)

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative di lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti, nelle altre domande basta apporre l'annotazione: « documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato la data e le località relative, il posto per il quale abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Concorso a 400 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3859/1175-2-12/1.3.1 del 14 gennaio 1941-XIX;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 040/24/37210 in data 26 gennaio 1941-XIX;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 400 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: HOST VENTURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a 400 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovrannon non appartenere alla razza ebraica ed essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, regia o pareggiata, di ammissione al corso superiore del ginnasio o dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale o al liceo scientifico o all'istituto industriale o all'istituto nautico o licenza di scuole di avviamento professionale o di scuola tecnica industriale o commerciale.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo di posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi dell'8 maggio 1941-XIX la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato *C*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data posteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età massimo è elevato:

1) a 39 anni per gli invalidi di guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra e per i soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose;

2) di cinque anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate d'Italia durante la guerra 1915-1918, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i legionari fiumani;

3) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la causa fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P.N.F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

4) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (8 maggio 1941-XIX);

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del punto 4) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Coloro che presero parte ad un concorso per posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni bandito dopo il 15 ottobre 1934 e che, pur essendo stati ammessi alle prove scritte, non furono in grado di sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, potranno partecipare al presente concorso anche se hanno superato il limite massimo di età; tali aspiranti sono peraltro tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, aggiungendovi una dichiarazione dell'autorità militare comprovante l'impedimento a presentarsi a suo tempo agli esami ed eventualmente al successivo concorso;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dalla Segreteria federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, ai Gruppi universitari Fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato. Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P.N.F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato di avere presentato domanda di iscrizione al P.N.F.

Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito l'iscrizione al P.N.F.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 12°, devono essere firmati personalmente dal segretario federale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P.N.F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti parte del Regno d'Italia, sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — che pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Gli ex combattenti della guerra 1915-1918 e coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno inoltre la dichiarazione integrativa ai sensi rispettivamente, della circolare 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare e analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 4). Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di un figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali; i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità;

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto h);

m) certificato, per i coniugati, rilasciato dall'Ufficio di Stato civile da cui risulti se l'aspirante abbia o meno contratto matrimonio con persona straniera, e nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, numero 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso.

I certificati di cui alle lettere b), c), d), e) debbono essere in data non anteriore al 31 ottobre 1940; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dalla autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per le domande anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera l) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso; però gli aspiranti richiamati alle armi potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti prima delle prove scritte.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificato di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei

lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (in carta bollata da L. 4) del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta e non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria sicurezza nazionale o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere c), d), e).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), c), d), e), f).

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di alunno d'ordine in prova delle stazioni, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a tre precedenti concorsi per alunno d'ordine in prova delle stazioni senza conseguirvi l'idoneità.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca e slovena) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme ed i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro incondizionata idoneità fisica al servizio movimento.

Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa, e quelli dichiarati fisicamente idonei dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località delle prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei verranno restituiti i documenti medesimi.

7. — In qualunque stadio del concorso la Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità all'impiego degli aspiranti.

8. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere o di telegrafo potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

9. — Gli esami saranno scritti, orali e pratici come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di telegrafo consisterà nella trasmissione e ricevimento su apparato Morse di un brano scelto dalla Commissione.

10. — Le prove scritte di svolgeranno con le norme di cui all'allegato *B*.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

Composizione italiana	punti	15
Problema	»	10
Calligrafia	»	5
Orali	»	20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere francese e inglese;

di 15 punti per l'esame scritto e 15 per l'esame orale per ciascuna delle lingue tedesca e slovena;

di 10 punti per il telegrafo.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere e sul telegrafo soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad un concorso per posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni bandito dopo il 15 ottobre 1934, e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che eventualmente per lo stesso motivo non abbiano potuto prendere parte ad uno dei concorsi della stessa categoria svoltisi successivamente, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari non potettero sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso ed in quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della Causa nazionale;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata per i candidati risultati idonei che siano ammogliati con o senza prole o vedovi con prole;

c) la metà dei posti messi a concorso (complessivamente per i punti *a*), *b*), *c*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre mondiale od etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*), *c*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili per detta percentuale vanno in aumento alla aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la causa fascista;

3) orfani di guerra o di caduti per la causa fascista;

4) feriti in combattimento, nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonchè i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o in servizio militare non isolato all'estero oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento o di ufficiale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

13. — I primi 400 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo ed il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classifica-

zione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio in prova.

Gli alunni d'ordine in prova delle stazioni non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un periodo di un anno prorogabile sino a due di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati e conseguire le abilitazioni al telegrafo, alle gestioni biglietti, bagagli e merci e al movimento, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'alunno d'ordine in prova delle stazioni che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 400 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 400; tale sostituzione, qualunque sia il motivo che avrà determinato la vacanza del posto, non potrà essere disposta che entro un anno dalla data stabilita per l'assunzione dei vincitori.

15. — Nell'atto in cui gli alunni d'ordine in prova delle stazioni vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 28 gennaio 1941-XIX

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE.

1. Componimento italiano su tema dato.
2. Problemi di aritmetica e di geometria in base al programma stabilito per le prove orali.
3. Saggio di calligrafia costituito dai primi 10 righi della ricopiatura in bello del tema d'italiano.

PROVA ORALE.

Italiano. — Integrazione sulla composizione scritta presentata dal candidato.

Aritmetica. — Operazioni con numeri razionali: potenze di essi.
Divisibilità dei numeri interi - caratteri di divisibilità.
Prove per 9 delle quattro operazioni fondamentali.
Numeri primi - ricerca dei divisori di un numero.
Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi.
Frazioni ordinarie e numeri decimali.
Sistema metrico decimale.
Numeri complessi.
Radice quadrata di un numero razionale.
Rapporti e proporzioni - proporzionalità diretta ed inversa.
Regola del 3 semplice e del 3 composto.
Regole di interesse e di sconto, di partizione e di miscuglio.

Geometria. — Nozioni elementari di geometria piana e solida.
Triangoli e poligoni: loro principali proprietà.
Circonferenze e cerchio: loro proprietà principali.
Problemi grafici fondamentali.
Nozioni sull'equivalenza delle figure piane; applicazioni metriche del teorema di Pitagora.
Misura della circonferenza, degli archi, degli angoli e delle superfici delle principali figure piane.
Prisma - Piramide - Cilindro Cono - Sfera - Tronco di piramide e di cono - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Storia e Geografia. — Moti e figure del Risorgimento italiano. Le guerre per l'indipendenza e l'unità. La triplice alleanza. L'Italia e il problema coloniale. La guerra mondiale e l'intervento dell'Italia. Le più significative vittorie sul fronte italiano. La rivoluzione fascista. Le realizzazioni più importanti del Regime. La guerra in Africa Orientale.

Nozioni generali di geografia fisica, antropica ed economica dell'Italia. Opere pubbliche principali dopo la unificazione. Le regioni d'Italia ed i loro prodotti: i centri più notevoli ed i principali monumenti. Mezzi di comunicazione nell'interno e con l'estero. Itinerari di viaggio più notevoli. Territori italiani che non fanno parte del Regno Italiani all'estero. Le colonie italiane e l'Impero.

Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide.

Nozioni elementari di diritto pubblico. — Ordinamento civile, politico ed amministrativo dello Stato italiano.

Ordinamento corporativo della produzione - Carta del lavoro.

Nozioni di statistica. — Procedimenti aritmetici e grafici nella statistica.

I numeri indici e loro applicazione.

Nozioni elementari sui trasporti ferroviari. — Contratto di trasporto ferroviario - Condizioni generali per il trasporto delle persone - Obblighi dell'Amministrazione nei trasporti delle cose - Obblighi di chi si serve della ferrovia - Modo di esecuzione dei trasporti di cose - Cose escluse dal trasporto od ammesse a determinate condizioni - Cose ritrovate.

ALLEGATO *B*

NORME PER LE PROVE SCRITTE

I presidenti delle Commissioni esaminatrici stabiliranno tempestivamente l'ordine in cui si succederanno nei giorni stabiliti le prove scritte, grafiche e pratiche, l'ora d'inizio delle prove stesse ed il tempo concesso per lo svolgimento delle singole prove.

Per la vigilanza nei locali degli esami durante le prove scritte le Commissioni esaminatrici avranno a disposizione un congruo numero di agenti dell'Amministrazione scelti a cura del Servizio personale e affari generali in proporzione al numero dei candidati.

Per l'ingresso nei locali degli esami i concorrenti esibiranno la credenziale di cui saranno tempestivamente provvisti a cura della Direzione generale e l'identità dei concorrenti stessi sarà accertata dai citati commissari mediante raffronto con le fotografie autenticate esistenti negli atti dei singoli concorsi.

I commissari di vigilanza provvederanno anche ad indicare a ciascun candidato il posto da occupare.

Dopo ultimato l'appello, nessun concorrente sarà più ammesso nella sala degli esami.

La mattina stessa di ciascuna prova le Commissioni esaminatrici si riuniranno tempestivamente per concretare tre temi in relazione all'esame stabilito per la rispettiva giornata, chiudendoli in buste separate. Il presidente farà scegliere da un candidato una delle tre buste preparate e, dopo avere estratto dalla busta prescelta il tema contenutovi, provvederà a dettarlo, facendolo poi rileggere ad alta voce da uno dei concorrenti; dopo di che decorreranno le ore stabilite per lo svolgimento.

Per la refezione verrà lasciato un intervallo di mezz'ora, quattro ore dopo la dettatura del tema; la refezione dovrà essere consumata senza muoversi dal posto occupato.

Durante lo svolgimento dei temi è rigorosamente vietato ai concorrenti:

a) di tenere libri, opuscoli, manoscritti o appunti di qualsiasi specie;

b) di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno;

c) di uscire per qualunque motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè il concorrente dichiari di ritirarsi dal concorso. Ad ogni modo nessun concorrente potrà lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se avrà dichiarato di ritirarsi dal concorso o se ne sarà escluso.

Il presidente della Commissione esaminatrice o un membro della Commissione stessa, coadiuvato dal segretario e dai commissari di vigilanza curerà l'osservanza di queste prescrizioni e provvederà inappellabilmente alla esclusione dal concorso dei contravventori.

Dopo la dettatura del tema, nessun membro della Commissione di vigilanza nè il personale d'inservienza di servizio nei locali di esami potrà uscire per alcun motivo dai locali medesimi, se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Per il servizio d'ordine all'esterno dei locali d'esame si provvederà a mezzo della Milizia ferroviaria.

Tanto la minuta del lavoro quanto la copia, se sarà fatta, dovranno essere scritte esclusivamente su carta appositamente timbrata fornita dalla Amministrazione e consegnate insieme ai fogli che rimanessero inutilizzati i quali dovranno essere mantenuti intatti, senza pieghe e senza tagli.

Con la carta stessa sarà distribuito un foglio con apposito talloncino non trasparente e con i bordi gommati, destinato a coprire lo spazio nel quale il concorrente dovrà scrivere il proprio cognome, nome e paternità.

E' vietata ai concorrenti, sotto pena dell'annullamento degli esami, di apporre sugli elaborati qualsiasi altra firma o segno od indicazione.

Ciascun concorrente consegnerà il proprio elaborato ai commissari incaricati del ritiro, i quali, dopo essersi accertati che il concorrente abbia scritto le complete generalità nello spazio suindicato, copriranno lo spazio stesso col talloncino, ingommandone i bordi, ed apporranno un timbro ad umido colla propria firma sul bordo di chiusura. Provvederanno quindi a che tutti i fogli consegnati vengano chiusi in una busta che dovrà essere pure da loro controfirmata sui bordi ingommati.

Il commissario rilascerà poi ricevuta dell'elaborato apponendo la propria firma e l'indicazione dell'ora di consegna su una tessera che sarà consegnata al concorrente, il quale la esibirà alla porta per uscire dai locali di esami.

ALLEGATO Q

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale ed affari generali (Concorsi)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 28 gennaio 1941-XIX per il concorso a 400 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Firma (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente. . . . . . . (4)

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere e sul telegrafo dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle quattro lingue (francese, inglese, tedesca e slovena) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti, nelle altre basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(409)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4103636) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.